

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DIANA, PEZZULLO, PERRICONE, PIZZOL, MORA, VERCESI, COVIELLO, BUSSETI, CARTA, SALERNO, SARTORI, ZANGARA, PINTO, PULLI, DI LEMBO, CECCATELLI, PERINA, BAUSI, BOGGIO, PERUGINI, EMO CAPODILISTA, CARLOTTO, DUÒ, BEORCHIA, GRASSI BERTAZZI, MEZZAPESA, GRAZIANI e IANNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1990

Norme programmatiche per la tutela dell'ambiente rurale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone come una prima forma di intervento normativo che da un lato favorisca la sopravvivenza e lo sviluppo mirato delle attività agricole nelle zone marginali del nostro territorio soggette al declino rurale, allo spopolamento e all'abbandono delle terre, dall'altro sostenga e incoraggi l'adozione di pratiche e tecniche agricole compatibili con esigenze di salvaguardia e di valorizzazione dell'ambiente naturale.

La stessa Comunità europea si sta interessando da tempo al tema dell'incoraggiamento di pratiche agricole compatibili con l'ambiente, sottolineando come la funzione dell'agricoltura in una moderna economia

industrializzata non sia più soltanto di assolvere i compiti strategici, economici e sociali, ma anche di «preservare il tessuto sociale delle regioni rurali, di conservare l'ambiente e di tutelare il paesaggio» (Prospettive per la politica agricola comune - luglio 1985).

Gli orientamenti della Commissione europea, per ottenere che la produzione agricola nella CEE si sviluppi nel rispetto dell'ambiente naturale, si sono articolati in alcune misure dirette a creare un sistema di aiuti per incoraggiare gli investimenti agricoli, per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, l'applicazione di un sistema comunitario di indennità compensative per aiutare a mantenere le attività agricole

nelle zone montuose e meno favorite, dove l'abbandono dell'agricoltura potrebbe arrecare più danni all'ambiente; l'incoraggiamento di piani agricoli compatibili con le esigenze ambientali.

Le scelte effettuate nel presente disegno di legge vanno pertanto nella direzione già indicata dagli organismi e dalle normative comunitarie, nella consapevolezza - precisata dallo stesso Piano agricolo nazionale - del valore ambientale rappresentato dalle aree agricole e del fatto che, assai diffusamente, l'esercizio dell'agricoltura ha contribuito a mantenere inalterate le caratteristiche naturali del territorio.

L'agricoltura è stata altresì considerata come potente fattore di riequilibrio per aree caratterizzate da più marcate condizioni di svantaggio quali, in primo luogo, le aree interne del Mezzogiorno. Nella revisione del programma quadro del Piano agricolo nazionale 1986-1990 si è osservato in proposito come nel problema delle zone meridionali e quello delle zone interne, l'agricoltura abbia «giocato un ruolo non indifferente nel consentire sviluppi industriali e dei servizi fuori del triangolo industriale». L'agricoltura tuttavia non è in grado di risolvere, essa sola, tutti i problemi dei territori economicamente in ritardo e compito dello Stato, attraverso il Piano agricolo nazionale, è appunto quello di «trovare le dovute sinergie, operative e finanziarie, per avviare una azione di riequilibrio territoriale dello sviluppo» (paragrafo 5.6).

Nel presente disegno di legge si è voluto, pertanto, porre il problema più generale dell'adeguamento a cui il mondo agricolo deve gradualmente accedere, al fine di rispondere alle nuove, pressanti esigenze di tutela e conservazione dell'ambiente, attraverso tecniche agronomiche e pratiche colturali orientate alla minima lavorazione dei terreni, alla rotazione e alla diversificazione colturale, alla riduzione dei consumi energetici nelle lavorazioni.

Si tratta, dunque, di individuare e perseguire le strade di un'agricoltura che intenda ritrovare la propria autentica «vocazione» quale fondamentale strumento di tutela e di valorizzazione dell'ambiente naturale.

È necessario in tal senso che lo sviluppo economico, le attività produttive agricole e la tutela ambientale coesistano con reciproco sostegno, allo scopo di realizzare un'agricoltura di supporto dell'ambiente naturale e nel contempo pienamente produttiva.

Va premesso che, nel determinare la impostazione dell'articolato, si è tenuto ben presente l'ambito di competenza legislativa e amministrativa regionale circa le materie riguardanti l'agricoltura, la forestazione, l'assetto territoriale e l'utilizzazione del suolo. Si è pertanto inteso delineare, attraverso uno strumento normativo di portata nazionale, alcune forme di intervento sul suolo e sul paesaggio agrario che devono ritenersi «vantaggiose» per l'ambiente. Si prevede, quindi, che le regioni promuovano o finanzino le iniziative assunte dagli operatori agricoli, anche nell'ambito di un'agricoltura di tipo produttivo, qualora si caratterizzino nel senso di contribuire positivamente alla conservazione del suolo, alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio agrario.

Sarà poi, evidentemente, compito degli organismi regionali - in primo luogo dell'assessorato regionale all'agricoltura - valutare e selezionare i programmi di iniziativa predisposti dagli agricoltori, verificandone sia la compatibilità con le vigenti normative nazionali e regionali in materia, sia la opportunità e il grado di positiva incidenza sul territorio al fine di deliberare il sostegno finanziario ai programmi che ne siano ritenuti meritevoli.

Il titolo I (articoli 1, 2 e 3) del disegno di legge prevede interventi a sostegno delle aziende agricole, attraverso il finanziamento in sede regionale di programmi diretti alla tutela del suolo e alla conservazione del paesaggio agrario. Nell'ambito di tali programmi si possono comprendere sia idonee sistemazioni idraulico-agrarie, sia determinate tecniche di lavorazione del terreno, sia interventi relativi alle infrastrutture e alle strutture agricole.

Per il conseguimento di tali finalità la sistemazione del terreno deve essere orientata alla protezione del suolo attraverso la

riduzione di sbancamenti e pratiche di livellamento che incidano in profondità, la sistemazione dei terreni acclivi in modo da ridurre la possibilità di smottamenti e di erosioni, il mantenimento e l'incremento di siepi e alberature.

Le tecniche di lavorazione del terreno devono prevedere l'uso di mezzi e sistemi (esclusione di pratiche di livellamento, utilizzo di macchine che non facilitino la formazione di crostoni di lavorazione, attuazione di coltivazioni consociate e di rotazioni colturali) che mantengano il più possibile la fertilità del suolo. Sono altresì favoriti gli interventi strutturali e infrastrutturali diretti al miglioramento della viabilità rurale e alla difesa dagli incendi boschivi, al ripristino di strutture rurali in abbandono, al complessivo miglioramento dello stato boschivo.

È stato in proposito rilevato nella Relazione sullo stato dell'ambiente per il 1989, curata dal Ministero competente, come il graduale abbandono delle pratiche di rotazione e consociazione delle colture abbiano comportato da un lato un più rapido esaurimento della fertilità della terra, dall'altro la eliminazione delle barriere naturali che costituivano una valida difesa contro l'erosione idrica superficiale ed eolica, inducendo così anche delle modificazioni profonde nel paesaggio rurale.

Le tecniche usate, secondo le indicazioni dell'articolo 2, devono mirare pertanto al mantenimento della struttura del terreno agrario, evitare il ricorso all'aratura profonda, realizzando una maggiore funzionalità e notevoli risparmi energetici.

La Relazione del Ministro dell'ambiente ha altresì sottolineato come l'attività agricola, grazie alla diffusione di opere di presidio ideate e create sulla base di secoli di esperienza (muretti, terrazzamenti, canalizzazione, drenaggi), abbia tradizionalmente costituito un prezioso elemento di difesa del suolo contro i fenomeni di erosione e di smottamento. Tuttavia le modificazioni apportate per favorire la meccanizzazione (eliminazione di alberi, siepi e fossi), esercitando una notevole pressione sui suoli, ha portato ad un compattamento dello strato

di terra sottostante a quello lavorato e, quindi, alla diminuzione della sua porosità e permeabilità all'acqua e all'aria.

Non si è peraltro mancato di evidenziare, nella stessa Relazione, la positiva funzione protettiva dell'ambiente naturale svolta dalle attività forestali, in particolare per la regimazione della circolazione idrica e come barriera antivento all'erosione eolica.

L'articolo 3 del disegno di legge prevede contributi a favore delle imprese zootecniche e di trasformazione, per la realizzazione di impianti di depurazione.

I liquami di bovino e suino possono, tra l'altro, essere utilizzati come concime agricolo consentendo così una riduzione dell'uso dei fertilizzanti chimici.

Tuttavia è indispensabile, al tal fine, una fase di depurazione, operazione complessa e costosa che abbisogna del contributo pubblico.

Il titolo II del disegno di legge (articoli 4 e 5) prevede che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, definisca piani specifici di ricerca per lo studio e la realizzazione di tecnologie che consentano la graduale riduzione dei fattori inquinanti in agricoltura.

Le disposizioni in esame sono ispirate dalla consapevolezza del grande valore della ricerca scientifica per la realizzazione di una reale innovazione in agricoltura, che renda maggiormente compatibili con l'ambiente le diverse pratiche e tecniche agrarie.

La revisione del Piano agricolo nazionale 1986-1990 sottolinea infatti tra le grandi linee di ricerca di lungo periodo le «innovazioni di processo» dirette «alla riduzione dei costi di produzione ed alla generalizzazione di tecniche a basso impatto ambientale» (paragrafo 5.8.1). La linea d'azione indicata in proposito è dunque quella di «stimolare, da un lato, un riorientamento in senso ambientalista della ricerca agricola e, dall'altro, di spingere alla corretta utilizzazione delle tecniche produttive oggi disponibili» (paragrafo 5.7).

Un crescente impegno di studio, ricerca e sperimentazione è, d'altra parte, condizione indispensabile per la concreta definizione di prodotti e sistemi di lavorazione del terreno che possano trasferirsi agli agricoltori e contribuire alla diffusione di un'agricoltura produttiva a basso impatto ambientale.

L'intero titolo III (articoli 6-14) è diretto alla realizzazione di interventi per la tutela dell'ambiente, la difesa del suolo e la valorizzazione delle attività agricole nelle zone montane e collinari.

Si deve infatti prendere atto - come rilevato nella citata Relazione sullo stato dell'ambiente 1989 - che l'abbandono delle zone di collina e di montagna ha prodotto gravi effetti sulla stabilità dei suoli e costituisce uno dei fattori determinanti del dissesto idrogeologico.

D'altra parte nei territori collinari e montani l'agricoltura ha perso in buona parte la propria competitività per gli ostacoli naturali ed economici che vi si frappongono.

Occorre pertanto ottenere iniziative capaci di migliorare la qualità della vita in quelle aree, attraverso la creazione di tutte le strutture che possano contribuire a rendere meno disagiati le condizioni di vita e di sviluppo delle popolazioni residenti.

La programmazione degli interventi in questi territori deve fondarsi su criteri di economie integrate, sviluppando - dove l'ambiente lo permette - attività forestali, faunistiche-venatorie, agrituristiche ed artigianali che possano favorire redditi integrativi.

La sopravvivenza dell'attività agricola nelle zone collinari e montane costituisce un indispensabile presidio per la salvaguardia del territorio, la conservazione del suolo, la valorizzazione dell'ambiente.

L'articolo 6 prevede la concessione di un'indennità compensativa annua a favore delle aziende agricole esistenti nei territori di montagna e nelle aree svantaggiate, secondo le prescrizioni degli articoli 13, 14 e 15 del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, con un possibile incremento della indennità stessa

qualora lo giustifichi una particolare gravità degli svantaggi naturali.

L'articolo 7 provvede alla definizione dei criteri per la individuazione dei terreni collinari, facendo riferimento al concetto di «zone di collina» determinato dall'Istituto nazionale di statistica.

È tuttavia rimesso alle regioni il compito di delimitare concretamente tali aree omogenee, tenendo conto di tutte le variabili relative alle caratteristiche delle attività agricole e connesse ivi presenti.

L'articolo 8 introduce una serie di contributi a favore di diverse attività di bonifica che rivestano un carattere di interesse pubblico.

L'articolo 9 prevede il finanziamento di programmi di ricerca per il potenziamento delle attività delle aree collinari e lo studio di modelli di rimboschimento e di attività integrate.

Tali disposizioni si pongono in linea con quanto contenuto nella revisione del programma quadro del Piano agricolo nazionale 1986-1990, che fra le azioni ritenute necessarie per le zone interne e/o difficili indica la «prioritaria individuazione delle attività di possibile sviluppo e la creazione di un contesto economico capace di sostenerne l'avvio ed il consolidamento» per il soddisfacimento delle esigenze infrastrutturali, ma anche la «predisposizione e gestione di piani integrati di sviluppo volti a facilitare l'agriturismo, il turismo rurale, l'agro-artigianato, la costituzione di imprese agro-ambientali» (paragrafo 5.6.3.163). La riforestazione, in particolare, viene considerata «una delle più importanti possibilità operative, aziendali e territoriali, di difesa e di consolidamento idrogeologico delle Regioni Meridionali» (paragrafo 5.6.3.165).

Con l'articolo 10 si intende favorire la costituzione di associazioni di assistenza interaziendale, di cui all'articolo 10 del citato regolamento CEE n. 797/85, favorendo altresì la creazione di consorzi e forme associative volontarie che offrono servizi alle aziende agricole, particolarmente nell'ambito della commercializzazione dei prodotti agricoli.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli articoli 11 e 12 sono diretti a sostenere gli allevamenti zootecnici nonchè gli impianti di acquacoltura e gli allevamenti di animali da pelliccia, sia attraverso misure destinate direttamente alle strutture aziendali, sia mediante la istituzione da parte regionale di unità che offrano agli allevamenti zootecnici nelle aree collinari mezzi di assistenza tecnica e igienico-sanitaria.

L'articolo 13 è diretto a promuovere la costituzione di consorzi e società forestali, perchè si attuino più efficacemente e diffusamente servizi (assistenza tecnica, difesa fitosanitaria) e interventi colturali (ripulitura, decespugliamento, eccetera), e a favorire più in generale la presenza degli imprenditori agricoli nei territori boschivi, attraverso la concessione di mutui e di indennità compensative annue, secondo gli orien-

tamenti della normativa comunitaria a cui ci si richiama nel testo.

L'articolo 14 è complessivamente incentrato sulla tutela e la salvaguardia del paesaggio rurale, considerato risorsa economica essenziale per la valorizzazione economica della collina, attraverso piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e il potenziamento delle attività agrituristiche.

L'articolo 15 individua, coerentemente con l'impostazione della revisione del Piano agricolo nazionale che prevede, unitamente agli obiettivi di riequilibrio economico e territoriale, la difesa dell'ambiente e delle risorse idriche, la copertura finanziaria del provvedimento con riferimento agli accantonamenti previsti dalla legge finanziaria '90 per gli interventi programmati in agricoltura.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

**INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE
AZIENDE AGRICOLE CHE ADOTTINO INI-
ZIATIVE E TECNOLOGIE PRODUTTIVE
RIVOLTE ALLA PROTEZIONE E AL MI-
GLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DEL
PAESAGGIO RURALE**

Art. 1.

1. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano approvano e finanziano programmi elaborati dagli imprenditori agricoli, singoli ed associati, diretti alla tutela del suolo e alla conservazione del paesaggio agrario, mediante idonee sistemazioni idraulico-agrarie, determinate tecniche di lavorazione del terreno, interventi relativi alle infrastrutture e alle strutture agricole.

Art. 2.

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concedono contributi in conto capitale per: sistemazioni idraulico-agrarie, lavorazione del terreno e interventi relativi a strutture e infrastrutture rurali.

2. La sistemazione del terreno deve essere orientata alla protezione del suolo attraverso:

a) la riduzione degli sbancamenti e la esclusione delle pratiche di livellamento che non rispettino l'assetto naturale del suolo e che incidano in profondità negli orizzonti del terreno;

b) la sistemazione dei terreni acclivi tale da ridurre il rischio di frane, smottamenti ed erosioni;

c) nei terreni con evidenti ristagni idrici la realizzazione di idonee sistemazioni

idraulico-agrarie sia superficiali che sotterranee al fine di garantire un razionale sgrondo delle acque siano esse di origine meteorica o d'irrigazione;

d) il mantenimento e l'incremento di siepi e alberature di alto fusto, utilizzando preferibilmente specie autoctone e adatte all'ambiente.

3. Le tecniche di lavorazione devono conciliare le esigenze della profondità di lavorazione con l'uso di mezzi che mantengano il più possibile la fertilità potenziale del suolo, attraverso:

a) la esclusione di pratiche di livellamento che incidano in profondità negli orizzonti del terreno per più di trenta centimetri;

b) l'utilizzo di vangatrici, rotofrese, aratri scarificatori o ripuntatori, vibratorii, discissori in genere, aratri talpa e altri attrezzi che non sovvertano gli orizzonti del terreno e non facilitino la formazione di crostoni di lavorazione;

c) l'attuazione di coltivazioni consociate e di pratiche di rotazione colturali.

4. Gli interventi strutturali e infrastrutturali devono essere diretti:

a) alla costruzione e miglioramento della viabilità rurale e forestale;

b) alla realizzazione di laghetti artificiali finalizzati alla irrigazione ed alla difesa dagli incendi boschivi;

c) alla costruzione e al ripristino di muri in pietra o con altri materiali compatibili con l'ambiente circostante;

d) al recupero e al riattamento di fabbricati rurali destinati alla conduzione del fondo, alla conservazione e lavorazione dei prodotti agricoli locali, al ricovero del bestiame ed alla silvicoltura;

e) al miglioramento dei boschi esistenti e alla ricostituzione boschiva nel rispetto della vigente normativa in materia forestale.

5. Gli interventi di cui ai precedenti commi possono essere ammessi a contributo solo se conformi alla vigente normativa urbanistica e ad ogni altra disposizione statale o regionale in materia di tutela dei

valori naturalistici, paesaggisti ed ambientali.

Art. 3.

1. Alle imprese di allevamento zootecnico e alle imprese di trasformazione che gestiscono impianti produttivi strettamente connessi con l'esercizio di attività agricole, zootecniche e forestali che realizzano impianti di depurazione, di efficacia riconosciuta e verificata, è concesso un contributo a fondo perduto nella misura del 50 per cento della spesa documentata.

TITOLO II

RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELL'AMBITO AGRICOLO A FINI DI TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

Art. 4.

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della sanità, nell'ambito dei piani nazionali di ricerca in materia ambientale previsti dall'articolo 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla definizione di uno specifico piano di ricerca per lo studio e la realizzazione di tecnologie e pratiche che consentano la graduale riduzione dei fattori inquinanti in agricoltura.

Art. 5.

1. La regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini del superamento delle difficoltà tecnologiche esistenti per la depurazione dei reflui agricoli ad alta concentrazione di inquinanti, possono finanziare studi per la realizzazione di impianti a tecnologia diversificata, studi di fattibilità tecnico-economica, progetti esecutivi di impianti di pretrattamento e di depurazione.

2. La scelta degli studi di fattibilità e dei progetti esecutivi nonchè il periodico aggiornamento sullo stato delle ricerche in corso sarà affidato ad un comitato tecnico-scientifico da istituirsi presso l'assessorato regionale per l'agricoltura. Il comitato sarà composto da esperti e tecnici del settore designati rispettivamente dagli assessorati regionali all'agricoltura, alla sanità e all'ambiente e da due professori universitari della facoltà di scienze agrarie e d'ingegneria.

TITOLO III

INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, LA DIFESA DEL SUOLO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE NELLE ZONE MOTANE E COLLINARI

Art. 6.

1. Al fine di favorire la permanenza e lo sviluppo delle attività agricole nelle zone di montagna e svantaggiate, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concedono, nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE, un'indennità compensativa annua a favore degli imprenditori agricoli, secondo le condizioni e i limiti previsti dagli articoli 13, 14 e 15 del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai sensi del regolamento CEE n. 1760/87 del Consiglio del 15 giugno 1987 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delimitano le aree in cui la particolare gravità degli svantaggi naturali giustifica l'elevazione dell'importo massimo dell'indennità compensativa. La superficie di tali aree non potrà superare il 30 per cento della superficie totale di ciascuna regione.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in presenza di modificazioni degli importi minimi e massimi previsti dal citato regolamento CEE n. 797 del 12 marzo 1985, sono autorizzate a modificare

di conseguenza l'importo delle indennità concesse in applicazione del presente articolo.

Art. 7.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano intervengono ai sensi della presente legge al fine di favorire la rimozione e la compensazione di fattori negativi che pregiudicano i risultati economici di attività agricole su terreni collinari e di salvaguardare l'ambiente rurale.

2. Ai fini della presente legge sono da considerare terreni collinari le «zone di collina» delimitate a fini statistici dall'Istituto nazionale di statistica, le quali comprendono territori caratterizzati dalla presenza di diffuse masse rilevate, aventi altitudini di regola inferiori a 600 metri sul livello del mare nell'Italia settentrionale e a 700 metri sul livello del mare nell'Italia centro-meridionale ed insulare.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, provvedono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla delimitazione di aree omogenee entro cui concentrare prioritariamente gli interventi previsti dalla presente legge.

4. Nella delimitazione della aree omogenee si terrà conto dell'esistenza di attività agricole e di quelle ad esse connesse con elevata suscettività, nonché della rilevante presenza, rispettivamente di coltivazioni estensive, produzioni di alto pregio, allevamenti e forestazione da reddito.

Art. 8.

1. Nelle aree di cui all'articolo 7 le attività di bonifica, quali le opere di drenaggio, gli spietramenti, la sistemazione del suolo, la regimazione delle acque, la costruzione di canali di scolo, e di opere di contenimento e viabilità, sono considerate di preminente interesse pubblico, ivi comprese le attività di manutenzione ordinaria

e straordinaria. Tali opere potranno essere eseguite da enti pubblici e da imprenditori agricoli, singoli ed associati.

2. A tal fine le regioni sono autorizzate a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, nel caso in cui beneficiari siano enti pubblici, compresi i consorzi di bonifica ed i consorzi di bonifica montana, e fino all'80 per cento nel caso di imprenditori agricoli.

Art. 9.

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono destinare una quota non superiore al 10 per cento dei fondi recati dal titolo I della presente legge per il finanziamento di progetti di ricerca, con particolare riguardo al miglioramento delle produzioni tipiche, alle sistemazioni idraulico-agrarie, allo studio di modelli di rimboschimento e di attività integrate (forestali, faunistiche, venatorie, agrituristiche ed artigianali), adatti agli ambienti collinari e alla conoscenza dell'evoluzione e delle prospettive dell'economia e dei mercati agricolo-alimentari per i prodotti tipici collinari.

2. Per le medesime finalità possono essere concessi contributi per attività di sperimentazione, anche a favore di imprese agricole singole ed associate.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano favoriscono la divulgazione dei risultati dei progetti di ricerca e delle attività di sperimentazione attraverso adeguate destinazioni di risorse per il potenziamento nei territori collinari dei servizi di sviluppo agricolo, sulla base delle norme e dei programmi regionali, favorendo le attività autogestite dei produttori agricoli.

Art. 10.

1. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nelle aree omogenee di cui all'articolo 7, possono favorire la costituzione delle associazioni di assistenza

interaziendale di cui all'articolo 10 del citato regolamento CEE n. 797 del 12 marzo 1985, incrementando fino al 35 per cento il contributo di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foresteministeriale 12 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 21 settembre 1985.

2. In aggiunta al contributo di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono concedere alle associazioni di assistenza interaziendale ed alle aziende associate di cui all'articolo 6 del citato regolamento CEE n. 797 del 12 marzo 1985, contributi in conto capitale ed in conto interessi, alle condizioni più favorevoli previste dalla vigente legislazione regionale, per l'acquisto di macchine, attrezzature, piani in comune di miglioramento fondiario ed altri investimenti relativi a beni immobili e strutture fondiarie.

3. Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10 del citato regolamento CEE n. 797 del 12 marzo 1985, ed alle relative norme applicative nazionali e regionali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano favoriscono la costituzione di consorzi ed altre forme associative volontarie, anche in forma societaria, fra produttori agricoli, finalizzati a servizi di assistenza alla produzione, al condizionamento, alla trasformazione, alla commercializzazione di prodotti agricoli, ivi comprese attività promozionali e di gestione di marchi, per conto o a disposizione dei produttori consorziati. Le caratteristiche dei consorzi e delle associazioni sono fissate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il consorzio o l'associazione, qualora lo preveda lo statuto, può dettare norme comuni per i produttori associati. In tal caso, il consorzio esercita la vigilanza sui produttori associati.

4. Agli organismi di cui al presente comma 3 concessi, per un quinquennio, contributi per la copertura delle spese ritenute ammissibili, secondo un provvedimento della regione, fino al 60 per cento per i primi tre anni, fino al 40 per cento per il quarto anno, fino al 30 per cento per l'ultimo.

Art. 11.

1. Al fine di favorire la creazione e di mantenere la presenza di allevamenti, di diversificare la produzione zootecnica e di tutelare l'ambiente, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono concedere, nei territori di cui all'articolo 7, aiuti destinati agli allevamenti bovini, ovini, caprini, suini, avicunicoli ed equini, agli impianti di acquacoltura e gli allevamenti di animali da pelliccia.

2. Tali aiuti possono riguardare il potenziamento delle risorse foraggere, il miglioramento delle tecniche di conservazione dei foraggi, la razionalizzazione delle strutture, la riorganizzazione aziendale, l'adeguamento dei mezzi tecnici impiegati ed ogni altro intervento destinato al miglioramento genetico del bestiame ed alla tutela dell'ambiente.

Art. 12.

1. Su iniziativa delle regioni, al servizio degli allevamenti zootecnici operanti nelle aree omogenee di cui all'articolo 7, sono istituiti centri dotati di servizi di assistenza tecnica ed igienico-sanitaria, con particolare riguardo per la conservazione e la diffusione delle razze di pregio, per la valorizzazione del patrimonio genetico, attraverso distribuzione di riproduttori, semi ed embrioni.

2. La gestione dei centri di cui al comma 1 è affidata tramite convenzione, alle Associazioni provinciali degli allevatori o ad altri organismi che operino in coordinamento con esse.

3. Sono esclusi dagli interventi previsti dal presente titolo gli allevatori che non ottemperano alle vigenti disposizioni in materia di profilassi e bonifica sanitaria.

Art. 13.

1. Nei territori montani e collinari le regioni e province autonome promuovono, alle condizioni di cui ai precedenti articoli,

la costituzione di consorzi o società forestali tra proprietari e fra proprietari e conduttori, con l'eventuale partecipazione della stessa regione o di altri enti pubblici, al fine di realizzare unità produttive di dimensioni adeguate, anche per l'attuazione di servizi di assistenza tecnica, difesa fitosanitaria, interventi colturali di ripulitura, decespugliamento, potatura, diradamento.

2. Il consorzio o la società cura l'approvvigionamento del materiale d'impianto, con particolare riguardo ai servizi inerenti la commercializzazione del prodotto.

3. La forestazione produttiva, considerata attività agricola ai sensi dell'articolo 7, attuata nei territori collinari e montani da parte di imprenditori privati, con o senza l'erogazione di aiuti pubblici, non è soggetta alle norme di cui al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

4. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, oltre a concedere gli aiuti di cui all'articolo 20 del citato regolamento CEE n. 797 del 12 marzo 1985, possono concedere agli imprenditori agricoli mutui con un prefinanziamento agevolato di cinque anni, nonché un'indennità compensativa fino ad un massimo di 150 ECU l'anno per ettaro boscato, per una durata di venti anni, ai sensi dell'articolo 20-bis del regolamento CEE n. 797 del 1985, introdotto dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 1609/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 in materia d'imboschimento delle superfici agricole.

5. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, mediante accordi con istituti ed enti specializzati, favoriscono la ricerca e la sperimentazione, principalmente per individuare le essenze a più alta produttività specifica per i diversi territori.

Art. 14.

1. Il paesaggio rurale costituisce risorsa economica essenziale per la valorizzazione turistica della collina. Per la salvaguardia di tale risorsa, le regioni esaminano, approvano e finanziano programmi elaborati dagli

agricoltori per il recupero del patrimonio edilizio esistente nelle campagne, non più utile alla produzione agricola, ai fini della sua utilizzazione per agriturismo e turismo rurale.

2. Qualora tali programmi di recupero vengano realizzati da imprenditori agricoli e riguardino edifici siti nelle rispettive aziende agricole le opere non sono comunque soggette agli oneri di urbanizzazione previsti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

3. Nei territori di cui all'articolo 7, l'ospitalità agrituristica in alloggi, di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, può essere esercitata in deroga ai limiti di ricettività eventualmente previsti dalle leggi regionali, purchè le strutture eccedenti tali limiti siano destinate esclusivamente alla realizzazione di appartamenti indipendenti, con durata del soggiorno degli ospiti non inferiore a sette giorni.

4. Per favorire lo sviluppo dell'agriturismo, le aziende agrituristiche ricadenti nei territori di cui all'articolo 7, sono autorizzate alla realizzazione di iniziative nel campo venatorio e di attrezzature sportive e per il tempo libero, purchè destinate esclusivamente agli ospiti alloggiati o accolti in campeggio. La realizzazione di tali attrezzature non è soggetta alle vigenti norme urbanistiche, purchè la superficie complessivamente occupata dalle attrezzature, compresi i circostanti spazi d'uso, non superi i 2.500 metri quadri, ovvero un ventesimo della superficie aziendale.

5. Il reddito agrituristico, se non risulta superiore al reddito derivante dalla coltivazione del fondo, è compreso nei redditi catastali.

6. L'attività agrituristica di cui alla legge 5 dicembre 1985 n.730 è considerata agricola a tutti gli effetti.

TITOLO IV

COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE

Art. 15.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive

lire 100 miliardi per l'anno 1991, in lire 100 miliardi per l'anno 1992 e in lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-93, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parzialmente gli accantonamenti «Interventi programmati in agricoltura e nel settore della forestazione».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.